

ATTO DI CITAZIONE della BANCA - Tribunale di.....

Tizio, nato a.....e res. In....., coll'aw., ecc. ecc.,

PREMESSO CHE

In data.....ha stipulato un apparente contratto di mutuo di con la bancax

La banca pretende la restituzione del capitale e il pagamento dell'interesse del 5% annuo; a tali titoli ha già ottenuto € in conto interesse ed € in conto capitale.

La banca, a garanzia del credito, ha iscritto ipoteca volontaria sui beni immobili dell'esponente per €.....

In realtà nulla è dovuto a titolo di rimborso di capitale e di pagamento di interessi corrispettivi, infatti: nessuna somma di denaro contante è stata consegnata dalla banca all'esponente; l'art. 1813 CC richiede, ai fini della venuta in esistenza del mutuo, la traditio di una somma di denaro.

Ne consegue che nessun contratto di mutuo è venuto in essere, nessuna somma va restituita, e nessun interesse può essere preteso sul non dato.

E vero che la banca ha emesso, su richiesta dell'esponente, un assegno circolare di € che l'esponente ha usato per pagare il prezzo di acquisto di una casa di abitazione per se stesso.

Ma è anche vero che l'assegno circolare non è denaro, bensì promessa di pagamento di denaro; e che questo denaro non è nella disponibilità della banca, ossia l'assegno è scoperto, perché il denaro virtuale di creazione bancaria è emesso senza copertura.

Infatti...

E altresì vero che l'assegno circolare, pur non essendo denaro ed essendo quindi inidoneo ad attuare la traditio pecuniae richiesta per la venuta in essere del mutuo, è in realtà dotato di un potere di acquisto analogo al denaro. Questo potere d'acquisto la banca non lo preleva dal proprio patrimonio, ma lo produce nell'atto stesso di concedere il credito.

Quindi, contrariamente a quanto ritenuto da precedenti sentenze della Corte di Cassazione, l'erogazione del credito avviene senza alcun trasferimento dal patrimonio della banca al cliente. Invero, ciò che avviene nella concessione del credito, è che la banca addebita a se stessa la somma che simula di mettere a disposizione del mutuatario, e accredita a se stessa il pari importo, nonché gli interessi a scadere.

Pertanto, all'opposto di subire una diminuzione patrimoniale nell'erogare il mutuo, essa in realtà, proprio nell'atto e con l'atto di erogarlo, si procura un incremento patrimoniale.

Questo incremento patrimoniale è gratuito e a titolo originario, quindi non viene contabilizzato, in base alle vigenti norme contabili. Su di esso, quindi, non vengono pagate imposte. Esso è dunque un capital gain netto.

Esso consiste in un aumento di potere di acquisto unilateralmente realizzato dalla banca senza produrre alcun bene o alcuna ricchezza reale. Avviene quindi a spese della società ed è analogo a un prelievo tributario.

Avviene nell'atto stesso del concedere credito, (e non preesiste ad esso) - un atto, questo, che è ovviamente diverso dal dare a mutuo ed estraneo all'art 1813, perché con esso la banca concede al cliente l'uso del credito che la banca stessa ha, non già trasferisce al cliente denaro - che la banca non ha.

Esso è illegittimo, quindi, perché contrario alla Costituzione, artt. 1 (fondamento sul lavoro della Repubblica) e 3 (eguaglianza dei cittadini).

A questo riguardo, si può aggiungere che...

Il modus operandi delle banche nell'erogare credito costituisce, inoltre, un arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile.

Per questi motivi,

CITA

la Banca X a comparire avanti al Tribunale di all'udienza del

Per ivi sentir giudicare sulle seguenti

DOMANDE

In via istruttoria, con ogni riserva, ordinare alla banca convenuta l'esibizione mediante produzione in cancelleria del contratto di finanziamento per cui procedesi, con i suoi allegati; nonché dell'estratto certificato notarilmente delle sue registrazioni contabili relative al rapporto dedotto in causa, allo scopo di provare che

le dette registrazioni riportano la registrazione di una cessione di un cespite da parte del cliente nei confronti della banca, e, successivamente alla detta cessione, delle erogazione del finanziamento da parte della banca.

Dichiarare che l'**apparente contratto di mutuo di cui in premesse è inesistente**, mai venuto in essere, inefficace, **assolutamente simulato e nullo** a norma dell'art. 1813 CC; nonché nullo per mancanza di causa: giuridica e perché contrario agli artt.1 e 3 della Costituzione.

Per i suddetti motivi, o in subordine ex art. 2041 CC, condannare l; banca a restituire all'esponente quanto da essa percepito a titolo di interesse e capitale, con interessi legali e rivalutazione monetaria.